Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli:

- letto il documento datato 30.6.2020 con il quale appaiono diffuse alcune inusitate "*regole*" sull'accesso degli Avvocati alle cancellerie penali e sulle facoltà riservate ai Colleghi;

- preso atto del contenuto delle risposte ottenute nell'ambito della interlocuzione con il Presidente del Tribunale che ha preannunciato un suo immediato intervento sull'argomento,

osserva quanto segue:

Va anzitutto espresso **fermo dissenso** per il contenuto del documento suddetto che appare ledere gravemente i diritti e le facoltà assicurate dalla legge agli utenti del settore giustizia e in particolare agli Avvocati costituiti nel processo.

In primo luogo, appare assurdo, se non addirittura provocatorio, pretendere il pagamento di diritti di cancelleria per ottenere informazioni (verbali, non già certificazioni scritte) come da prassi e come previsto dalla legge processuale.

Sotto questo profilo va appena evidenziato che, avendo il difensore costituito diritto di accedere, negli orari di apertura della cancelleria, a pena di nullità processuali valutabili ex art. 178 lettera c) c.p.p., a tutti gli atti costituenti il fascicolo processuale, è quantomai ovvio che il medesimo abbia diritto a leggere anche il verbale della ultima udienza che conterrà anche la ordinanza di rinvio del processo ex art. 477 c.p.p..

E se l'Avvocato ha diritto a consultare liberamente il verbale contenente la ordinanza di rinvio, non si vede perché lo stesso non possa limitarsi a chiedere al cancelliere informazioni circa il rinvio che quel verbale documenta!

Dunque, nulla e davvero nulla impedisce al difensore di chiedere a buon diritto informazioni circa il rinvio del processo.

In argomento va in questa sede ribadito che l'Avvocato ha altresì **pieno diritto** di conoscere non soltanto le ordinanze di rinvio ma anche **gli esiti** dei giudizi dal contenuto decisorio (i dispositivi letti dal giudice in udienza) che ben potrebbero, come più volte richiesto da questo Consiglio, essere comunicati via PEC ai difensori costituiti anche quale utile misura per favorire la riduzione della necessità dell'accesso dei difensori alle cancellerie penali.

Sotto questo profilo, giova ricordare che rappresenta **prassi diffusa** dei giudici quella di leggere **tutti** i dispositivi di giornata al termine della udienza anziché –

come stabilito dall'art. 525, comma 1, c.p.p. – alla conclusione del singolo processo e che tale prassi, soprattutto nel presente periodo di limitazione degli utenti del settore giustizia al tribunale, rende impossibile per il difensore esser presente alla lettura del dispositivo che spesso avviene molte ore dopo la fine del suo processo.

Da ultimo, ma non per ultimo, si auspica che gli autori del documento vogliano precisare che l'annotazione degli avvocati che accedono alle cancellerie senza prenotazione costituisca semplicemente una misura di precauzione ai fini sanitari alla stessa stregua della prenotazione.

Per tali motivi, il Consiglio attende urgenti provvedimenti a tutela dei diritti e delle facoltà degli Avvocati.